

PILLOLE FISCALI / NEWS FISCALI



Francesco Paolo Cirillo

Professore a contratto Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato

Al rientro dal periodo feriale ecco che ci ritroviamo con altri appuntamenti e pillole fiscali, riscontriamo insieme quelli predominanti, afferenti la categoria dei Medici.

Il Consiglio dei Ministri ha focalizzato il Decreto Semplificativo che contiene le disposizioni per quanto concerne le ormai note semplificazioni fiscali, in ossequio alla fase attuativa dell'art. 7 - Delega alla Legge 23 del Marzo 2014, e cioè:

- ✓ **730 Precompilato:** per i redditi 2014 e quindi a datare dall'anno 2015, gli Specialisti Ambulatoriali, i Medici Dipendenti, i Pensionati, che rientrano nell'ambito della presentazione del modello 730, vi sono delle grosse novità.
- ✓ **Successioni:** se non vi sono immobili di valore più o meno di € 100.000,00 e l'eredità è a favore del coniuge o parenti in linea retta, vi è l'esonero.

Il modello 730 Precompilato rappresenta una rivoluzione nel campo fiscale, in quanto avendo l'Agenzia delle Entrate la quasi maggior parte dei dati afferenti alcuni oneri deducibili e detraibili, la qual cosa fa sì che il contribuente sicuramente non sarà soggetto a controlli formali, e non verranno effettuate verifiche ulteriori per i crediti d'imposta superiori ad € 4.000,00, quindi i crediti saranno rimborsati direttamente.

Volendo schematizzare in ordine di data, si avrà che qualora il contribuente accetta il modello preposto Precompilato, potrà a sua volta modificarlo ed integrarlo e non vi sarà nessun controllo formale né sugli atti né sul credito.

<u>28 febbraio</u>	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ad alcuni oneri deducibili/detraibili (interessi passivi mutuo casa - oneri deducibili pensione integrativa - quota A ENPAM - riscatto laurea/specializzazione - allineamento).
<u>07 marzo</u>	Il CUD sarà inviato dai sostituti d'imposta direttamente, in copia, all'Agenzia delle Entrate.
<u>15 aprile</u>	L'Agenzia delle Entrate assembla il modello 730 Precompilato con i dati inseriti e lo invia al contribuente.

<u>07 luglio</u>	Il 730 Precompilato - variato / modificato se è il caso, viene presentato al sostituto d'imposta - CAF - Professionista Abilitato, ma il contribuente lo può direttamente trasmettere all'Agenzia delle Entrate, la quale provvederà, qualora vi sia un credito, ad erogarlo direttamente, qualsiasi sia la cifra, ed a non effettuare richieste postume di documentazione per controllo formale/documentale.
------------------	---

A datare dal 2016, per i redditi relativi all'anno 2015, vi sarà un'ulteriore integrazione, in quanto tutti i dati che saranno acquisiti attraverso la tessera sanitaria, vedasi acquisti medicinali, visite/prestazioni sanitarie, saranno prelevate telematicamente e direttamente dall'Agenzia delle Entrate, con questa fase possiamo dire che il 730 Precompilato dovrebbe avere la maggior parte dei dati per poter successivamente inviare lo stesso all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto attiene invece alla **dichiarazione di successione**, qualora vi sia un'eredità che spetta al coniuge o ai parenti in linea retta, e che abbia un valore più o meno di € 100.000,00 e non più degli attuali € 25.882,00, e non vi siano immobili o eventuali diritti reali immobiliari, non dovrà essere più presentata la "Dichiarazione di Successione".

Non vi è più neanche l'obbligo di presentazione della Dichiarazione Integrativa, nel caso, spesso frequente, di rimborso fiscale erogato dall'Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della Dichiarazione di Successione.

Inoltre non ci sarà più l'obbligo di allegare i documenti in originale, ma solo copie non autenticate accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Modello F24 a datare dal 01/10/2014

Dal 01 Ottobre 2014, vi sarà un'altra novità afferente l'inoltro / pagamento dei **modelli F24**.

Le imposte, i tributi, i contributi previdenziali, i premi di assicurazione, saranno pagati tramite F24 cartaceo solo da coloro che non sono titolari di Partita IVA, e quindi potranno continuare a pagare lo stesso modello sia in banca che in posta, ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27/E del 19/09/2014

Mentre invece per i Professionisti titolari di Partita IVA invece, scatta, dal 01 Ottobre 2014, l'obbligatorietà del pagamento del modello F24 attraverso canali telematici, quali:

- Home Banking;
- Remote Banking;
- Servizi Telematici Agenzia delle Entrate.

Tramite l'Home o Remote Banking, il Professionista addebita il proprio c/c bancario o postale solo in maniera telematica; non sarà più possibile effettuare pagamenti tramite bancomat o carta di credito o addirittura in contanti al di sotto di € 999,99, come previsto dalla normativa sull'antiriciclaggio.

Con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, il Professionista Medico potrà effettuare i pagamenti del modello F24 in maniera diretta addebitando il proprio c/c bancario o postale. Chiaramente ci dovrà essere corrispondenza tra il c/c ed il modello F24.

In alternativa il pagamento può essere effettuato attraverso un Professionista intermediario abilitato, al quale il contribuente abbia già delegato con apposita singola o cumulativa autorizzazione ad effettuare il pagamento per proprio conto, del modello F24. In questo caso il modello F24 sarà addebitato sul c/c bancario o postale comunicato dal Professionista; l'intermediario opererà il pagamento restando responsabile della sola procedura telematica, ma chiaramente ci dovrà essere capienza sul c/c da addebitare. Questa modalità di pagamento è già attuata da tempo.

Inoltre sarà ancora possibile pagare il modello F24 ancora in maniera cartacea nel momento in cui:

- sarà inviato dall'Agenzia delle Entrate (Comunicazione di pagamento), dall'INPS, dai Comuni (TASI - TARI - IMU) in maniera precompilata;
- afferisce a rateizzazioni di imposte in corso, vedasi Equitalia;
- vi siano delle agevolazioni fiscali, quali crediti d'imposta che sono utilizzati esclusivamente in compensazione; solo in questo caso il pagamento del modello in forma cartacea potrà essere fatto esclusivamente presso gli agenti della riscossione.